DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 1985

che autorizza gli aiuti del Regno Unito ad imprese dell'industria carboniera per l'esercizio 1984/1985 nonché aiuti supplementari ad imprese dell'industria carboniera per l'esercizio 1983/1984

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(85/419/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vista la decisione n. 528/76/CECA della Commissione, del 25 febbraio 1976, relativa al regime comunitario degli interventi degli stati membri a favore dell'industria carboniera [1],

sentito il Consiglio,

I

considerando che il governo del Regno Unito ha notificato alla Commissione, conformemente all'articolo 2 della decisione, gli interventi di carattere finanziario che esso si propone di effettuare direttamente o indirettamente a favore dell'industria del carbon fossile nel corso dell'esercizio 1984/1985 [2], tra i quali sono suscettibili di autorizzazione ai sensi di detta decisione gli aiuti qui di seguito elencati :

	(in milioni di £)
— aiuti per l'assunzione ed il mantenimento di personale qualificato	15,1
— copertura delle perdite d'esercizio	513,2

considerando che gli aiuti sopra elencati corrispondono ai criteri della decisione che autorizza tali misure nazionali di sostegno ;

considerando che l'aiuto per l'assunzione ed il mantenimento di personale qualificato servirà a coprire parzialmente le spese del NCB (National Coal Board) risultanti dalle misure di razionalizzazione adottate, che comportano tra l'altro lo spostamento dell'estrazione negli impianti più produttivi ; che ne risultano spese di trasloco, di trasporto, ecc. ;

considerando che, per l'esercizio 1984/1985, il governo del Regno Unito concorre alla copertura di queste spese del NCB con 15 100 000 £ ;

considerando che finalità e modalità dell'aiuto indicano che si tratta di un intervento compatibile con i criteri dell'articolo 8 della decisione ;

considerando che l'aiuto concesso per coprire le perdite di esercizio (513 200 000 £) coprirà soltanto parzialmente le perdite registrate dal NCB durante l'esercizio 1984/1985 ; che l'aiuto è concesso in linea di massima (cioè indipendemente dallo sciopero dei minatori) sia per evitare gravi perturbazioni sociali ed economiche nei bacini che non offrono ancora sufficienti possibilità di reimpiego della manodopera, sia per salvaguardare l'attuale capacità estrattiva ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento ; che l'aiuto è pertanto compatibile con quanto disposto dall'articolo 12 della decisione ;

II

considerando che, per verificare la compatibilità degli aiuti previsti con il buon funzionamento del mercato comune, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione, occorre tener conto anche di tutte le altre misure a carattere finanziario previsto per l'esercizio 1984/1985 a favore della produzione corrente ;

considerando che l'aiuto a favore della produzione corrente britannica sarà per l'esercizio 1984/1985 di 910 800 000 ECU (18,22 ECU/t) ; che la produzione corrente britannica (per tonnellata) è sovvenzionata più di quella tedesca e molto meno di quella francese e belga ;

considerando che, per quanto riguarda la compatibilità dell'aiuto previsto con il buon funzionamento del mercato comune, non sono necessarie osservazioni o indagini particolareggiate :

— nonostante lo sciopero dei minatori, nel 1984/1985 non si sono verificate sul mercato britannico difficoltà di approvvigionamento ;

[1] GU n. L 63 dell'11. 3. 1976, pag. 1.
[2] L'esercizio 1984/1985 va dall'inizio di aprile 1984 alla fine di marzo 1985.

— le forniture di carbone britannico verso altri paesi della Comunità sono ancora quantificabili per il 1984 ;

— la chiusura di parecchi pozzi poco produttivi ha consentito di razionalizzare la produzione e di concentrarla sugli impianti più redditizi ;

— i prezzi del carbone da coke e del carbone-vapore britannico nel 1984/1985 non si sono risolti in un aiuto indiretto alle industrie consumatrici ;

considerando che si può quindi concludere che gli aiuti previsti per l'esercizio 1984/1985 a favore della produzione corrente dell'industria carboniera britannica sono compatibili con il buon funzionamento del mercato comune ;

considerando che questa constatazione vale anche tenuto conto degli aiuti concessi alle miniere di carbone in base alla decisione 73/287/CECA (1) ;

III

considerando che la Commissione delle Comunità europee, in data 6 settembre 1984, ha adottato la decisione 84/456/CECA (2) con la quale sono stati autorizzati gli aiuti previsti per l'esercizio 1983/1984 dal governo del Regno Unito a favore dell'industria carboniera che erano stati oggetto di esame e di controllo da parte della Commissione, nel « Memorandum sulle misure finanziarie degli stati membri a favore dell'industria carboniera nel 1983 e sulle misure finanziarie complementari degli stati membri a favore dell'industria carboniera nel 1982 » (3) ;

considerando che, come esposto in tale memorandum, il governo del Regno Unito, nel quadro della decisione n. 528/76/CECA, aveva dichiarato 431 900 000 £ come aiuti a favore dell'industria carboniera britannica ;

considerando che, oltre a ciò, il governo del Regno Unito, con lettera del 5 settembre 1984, aveva chiesto di modificare, aumentandoli, gli aiuti originariamente previsti come segue :

(in milioni di £)

	Importi originari	Variazione	Nuovi importi
Copertura delle perdite di esercizio dei vari bacini	415,0	+453,0	868,0
Per tonnellata estratta in £	3,57		7,46

considerando che, rispetto al volume complessivo degli aiuti a favore della produzione corrente britannica, l'aumento per l'esercizio 1983/1984 è di 453,0 milioni di £ ;

il raddoppio dell'aiuto britannico destinato alla copertura delle perdite di esercizio si è rivelato necessario perché tali perdite durante la campagna 1983/1984 sono aumentate molto più del previsto. In base ai dati di cui dispone la Commissione sulla situazione effettiva dei costi e dei guadagni per l'anno 1983, le perdite per tonnellata hanno subito un aumento molto superiore a quello preventivato. L'aumento degli aiuti non copre interamente le perdite di esercizio delle miniere registrate nel 1983 ; il provvedimento è di conseguenza compatibile con il disposto dell'articolo 12, primo capoverso, paragrafo 1 della decisione ;

IV

Per quanto riguarda la compatibilità degli aiuti complessivi britannici a favore della produzione corrente (1 492 400 000 ECU pari a 12,82 ECU/t) con il buon funzionamento del mercato comune va fatto presente quanto segue :

— non vi sono state perturbazioni degli scambi di carbone tra il Regno Unito e gli altri paesi della Comunità ;

— i prezzi mantenuti artificialmente bassi per il carbone britannico non si sono risolti in un aiuto indiretto ai consumatori industriali di carbone da coke e di carbone-vapore ;

considerando che si può concludere che gli aiuti supplementari previsti a favore della produzione corrente dell'industria carboniera britannica per l'esercizio 1983/1984 sono compatibili con il buon funzionamento del mercato comune ;

V

considerando che conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, della decisione, la Commissione deve accertarsi che gli aiuti concessi vengano impiegati esclusivamente per gli obiettivi precisati negli articoli da 7 a 12 della suddetta decisione ; che essa dev'essere informata soprattutto in merito all'entità e alla ripartizione dei pagamenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il Regno Unito è autorizzato a versare, per l'esercizio 1984/1985, aiuti all'industria carboniera britannica per un importo complessivo di 528 300 000 £.

Tale importo è ripartito come segue :

1. 15 100 000 £ al massimo a titolo di contributo al « National Coal Board (NCB) » per le spese di ristrutturazione dell'impiego del personale nel quadro della razionalizzazione della produzione ;

(1) GU n. L 259 del 15. 9. 1973, pag. 36.
(2) GU n. L 255 del 25. 9. 1984, pag. 25.
(3) Doc. COM(84) 116 def. del 9. 3. 1984, pag. A/16.

2. 513 200 000 £ al massimo a fronte delle perdite d'esercizio.

Il Regno Unito è autorizzato a concedere all'industria carboniera britannica, per l'esercizio 1983/1984, un aiuto supplementare per coprire le perdite d'esercizio per un importo massimo di 453 000 000 £.

Articolo 2

Il governo del Regno Unito comunica alla Commissione, entro il 30 settembre 1985, i dati relativi agli aiuti accordati in base alla presente decisione, in particolare l'entità e la ripartizione dei versamenti.

Articolo 3

Il Regno Unito è detinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1985.

Per la Commissione

Nicolas MOSAR

Membro della Commissione